



ORDINANZA

N. 34 DEL 18/04/2025

OGGETTO:

CHIUSURA CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C)

IL SINDACO

PREMESSO che dal 16/04/2025 tutto il territorio regionale è interessato da intense precipitazioni e da condizioni meteo, suscettibili di peggioramento, tali da pregiudicare la sicurezza e la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che il Comune di Vigone è inserito nella zona L di allerta della Regione Piemonte: Pianura torinese e colline (AL-AT-CN-TO);

VISTO il Bollettino di Allerta Meteo n. 109/2025 emesso dalla Regione Piemonte in data 16/04/2025 alle ore 13, valido 36 ore, dal quale risulta una previsione di allerta arancione per la zona L (Pianura torinese e colline (AL-AT-CN-TO)) per rischio idraulico;

DATO ATTO che, alla luce della situazione sopra descritta, con precedente ordinanza n. 33 del 16/04/2025 si è provveduto all'apertura del COC;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 33 del 16/04/2025 con la quale veniva disposta l'apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C) presso il Palazzo Comunale – sito in Piazza Palazzo Civico n. 18, Vigone;

SENTITI i responsabili delle funzioni di cui alla predetta ordinanza;

CONSIDERATO che è cessata la fase di emergenza descritta nell'ordinanza richiamata sul territorio del Comune di Vigone;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il “Codice della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018;

RILEVATO che il suddetto Piano comunale prevede le modalità operative per l'attivazione e la chiusura del COC e la gestione delle emergenze;

VISTI:

CITTÀ DI VIGONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



l'art. 12 del D.Lgs. 02/01/2018, n. 1 ad oggetto "Codice della protezione civile" che individua le funzioni dei Comuni e l'esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile;

il D.L. 07/09/2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 09/11/2001, n. 401;

il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/06/2021, ove è prevista l'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile e la sua chiusura;

il D.P.R. 06.02.1981, n. 66 ad oggetto "Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità – protezione civile.";

la L.R. 14/04/2003, n. 7 ad oggetto "Disposizioni in materia di protezione civile" ed il regolamento attuativo D.P.G.R. n. 5/R del 23/07/2012 ad oggetto "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R.";

RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

DATO ATTO che con nota prot. n. 0004537 del 18/04/2025 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DISPONE

la chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) a decorrere dalle ore 9,00 del 18/04/2025

SI COMUNICHI

mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;

- agli incaricati come innanzi individuati la presente disposizione;
- alla Prefettura di Torino – prefettura.prefeto@pec.interno.it;
- alla Regione Piemonte – protezione.civile@cert.regione.piemonte.it e protciv@regione.piemonte.it;
- alla Città Metropolitana di Torino – protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
- al Centro Operativo Misto di Pinerolo – protezione.civile@comune.pinerolo.it

AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Vigilanza Andrea Artino;

CITTÀ DI VIGONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL SINDACO

Firmato digitalmente
Dott. Fabio CERATO